



Determinazione Dirigenziale

n. 1703/2026 del 21 Ottobre 2026

OGGETTO: Rinnovo Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Azienda Tutela della Salute Liguria - Area Sociosanitaria Locale 5 per l'inserimento dell'Ambulatorio di Chirurgia dei Linfatici dell'Ospedale San Bartolomeo di Sarzana come struttura complementare nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Rinnovo Convenzione tra l'Università degli Studi di Ferrara e l'Azienda Tutela della Salute Liguria – Area Sociosanitaria Locale 5 per l'inserimento dell'Ambulatorio di Chirurgia dei Linfatici dell'Ospedale San Bartolomeo di Sarzana come struttura complementare nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare.

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE RISORSE UMANE SEDE DELLA SPEZIA

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Lgs. 30/03/2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 18 del 12.12.2025 "Disposizioni di riordino del Servizio Sanitario Regionale e modifica all'articolo 29 della Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 33 (disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti)";

Richiamati gli atti organizzativi adottati da ATS Liguria nelle more dell'approvazione del completamento del procedimento regionale di verifica del POA e le deliberazioni del Direttore Generale di ATS Liguria n. 5 del 2.1.2026 a oggetto "Assetto organizzativo e gestionale transitorio, a decorrere dall'1.1.2026, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla L.R. n. 18 del 12.12.2025" e n. 812 del 2.7.2026 a oggetto "Prosecuzione assetto organizzativo e gestionale transitorio, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale, di cui alla Legge Regionale n. 18 del 12/12/2025 e s.m.i.", con le quali sono state fornite indicazioni volte a garantire la continuità gestionale e l'erogazione dei servizi essenziali, nelle more della ridefinizione organizzativa aziendale di cui alla richiamata L.R. n.18 del 12.12.2025, anche a conferma e ratifica di quanto posto in essere dalle disciolte Aziende Sociosanitarie Territoriali e da Liguria Salute;

Richiamata altresì la deliberazione n. 811 del 01.07.2026 ad oggetto "Riallocazione delle strutture gestionali competenti in materia di Risorse Umane e di Acquisizione di beni e servizi all'Area Liguria Salute per l'avvio delle funzioni centralizzate regionali";

Viste le note n. 11249 del 13.01.2026, n. 24183 del 21.01.2026, n. 37345 del 29.01.2026, n. 52083 del 9.02.2026 e n. 88450 del 4.3.2026 di ATS Liguria che individuano le deleghe assegnate ai Coordinatori di Area;

Vista la successiva nota n. 89038 del 4.03.2026, con la quale sono state specificate dal Coordinatore di Area Ligure Salute le funzioni che rientrano nella sfera di competenza dei Direttori di Struttura Complessa di Area;

Visti:

- il Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" – e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D. Lgs del 21 dicembre 1999, n.517 che disciplina i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
- il Decreto Legislativo Interministeriale Università/Salute del 13 giugno 2017 n. 402 recante Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la Delibera n. 981 del 10 Novembre 2022, del Direttore Generale dell'ex Azienda Sociosanitaria Ligure 5, ora Azienda Tutela della Salute Liguria – Area Sociosanitaria Locale 5, con cui si era proceduto a stipulare la convenzione in oggetto, con durata quadriennale;

Vista la richiesta pervenuta in data 07/09/2026 dell'Università degli Studi di Ferrara, con sede legale in Ferrara, Via Ariosto n. 35, CF. 80007370382 rappresentata dalla Magnifica Rettrice pro tempore Prof.ssa Laura Ramaciotti, di rinnovare la Convenzione per l'inserimento dell'Ambulatorio di Chirurgia dei Linfatici dell'Ospedale San Bartolomeo di Sarzana come struttura complementare nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare, per la durata ulteriori cinque anni (All. n.1);

Preso atto che, la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell'Università degli Studi di Ferrara ha ottenuto l'accreditamento del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente;

Rilevato che la convenzione in oggetto disciplina i rapporti tra le parti per l'inserimento dell'Ambulatorio di Chirurgia dei Linfatici dell'Ospedale San Bartolomeo di Sarzana dell'Area Sociosanitaria Locale 5 – ATS Liguria come struttura complementare nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare, ai sensi del sopra citato D.I. 402/2017;

Dato atto che l'Azienda Tutela della Salute Liguria – Area Sociosanitaria Locale 5, mette a disposizione l'Ambulatorio di Chirurgia dei Linfatici dell'Ospedale San Bartolomeo afferente alla S.C. Chirurgia Vascolare per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti delle Scuole oggetto della convenzione, seguite da un tutor supervisore designato dall'Università in accordo con il Direttore della Struttura di appartenenza;

Considerato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e in nessun caso l'attività del tirocinante è sostitutiva del personale di ruolo essendo la stessa finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante;

Dato atto altresì che, il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione (tirocinante) nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99);

Preso atto che la presente convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;

Ritenuto quindi di autorizzare la stipula di Convenzione di cui all'oggetto, per i motivi di cui sopra;

Attestata, con l'apposizione del visto da parte del Direttore della S.C., la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto, nonché l'assenza, da parte di quest'ultimo, di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 6, comma 2, e 13, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e ss.mm.ii. ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165");

DETERMINA

- 1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di autorizzare il rinnovo di Convenzione con l’Università degli Studi di Ferrara, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’inserimento dell’Ambulatorio di Chirurgia dei Linfatici dell’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana dell’ATS Liguria – Area Sociosanitaria Locale 5 quale Struttura complementare nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica, con durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione (All. n.1);
- 3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;
- 4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Gestione Risorse Umane Sede della Spezia per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 5. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici di Area 5.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Emanuela CAPPELLI)

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE. S.C. GESTIONE RISORSE UMANE SEDE DELLA SPEZIA
(Dott.ssa Barbara GRAVERINI)

Firmato digitalmente e visto per la registrazione contabile

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE AREA 5
(Dott. Luca RICCIARDI)

Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento
☒ è
☐ non è
soggetto a data protection

Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali Area 5 attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’ASL 5, ai sensi della normativa vigente.

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

65-01-7A-6A-B9-43-6A-D4-A3-8E-A6-C2-E9-E9-05-7A-A3-E7-FA-AB

PAdES 1 di 2 del 21/10/2026 13:05:23

Soggetto: LUCA RICCIARDI

S.N. Certificato: F44B3B2

Validità certificato dal 28/05/2026 11:31:03 al 28/05/2029 11:31:03

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 2 del 20/10/2026 17:05:47

Soggetto: EMANUELA CAPPELLI

S.N. Certificato: 8E912D72

Validità certificato dal 02/09/2024 09:48:26 al 02/09/2027 09:48:26

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.



**Università
degli Studi
di Ferrara**



CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO DELL'AMBULATORIO DI CHIRURGIA DEI LINFATICI DELL'OSPEDALE SAN BARTOLOMEO DI SARZANA COME STRUTTURA COMPLEMENTARE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE

(FUORI REGIONE)

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA (di seguito "Università"), C.F. 80007370382, P.IVA 00434690384, con sede legale in Ferrara, CAP 44121, Via Ludovico Ariosto n. 35, PEC ateneo@pec.unife.it, rappresentata dalla Magnifica Rettrice *pro tempore*, Prof.ssa Laura Ramaciotti

E

AREA SOCIOSANITARIA LOCALE N. 5 – A.T.S. LIGURIA (di seguito "Azienda"), C.F. e P.IVA 02421770997, con sede legale in Genova (GE), CAP 16121, Piazza della Vittoria n. 15, e sede in La Spezia, CAP 19121, Via Fazio n. 30, PEC protocollo@pec.atsliguria.it, rappresentata dal Direttore di Area 5, Dott. Alessandro Sarteschi

di seguito indicati congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte"

VISTI

- a) il Decreto del Presidente della Repubblica del 11 luglio 1980, n. 382, Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- b) l'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge del 23 ottobre 1992, n. 421;
- c) il Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", e ss.mm.ii.;
- d) il Decreto Legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
- e) il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
- f) la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- g) il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68, Riordino Scuole di Specializzazione di area sanitaria, e successive modifiche e integrazioni;
- h) il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, e successive modifiche e integrazioni;
- i) il Regolamento delle Scuole di Specializzazione sanitarie dell'Università degli Studi di Ferrara;

PREMESSO CHE

la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell'Università ha ottenuto l'accreditamento del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente;

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra le parti per l'inserimento dell'Ambulatorio di Chirurgia dei Linfatici dell'Ospedale San Bartolomeo di Sarzana afferente all'Azienda come struttura complementare nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare, ai sensi del Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

Per il raggiungimento dei fini della presente convenzione, le Parti si impegnano a collaborare per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in Chirurgia Vascolare, avvalendosi delle strutture e dei Dirigenti dell'Azienda per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti delle Scuole oggetto della presente convenzione.

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione, l'Azienda si impegna a:

1. mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture ed attrezzature, ritenute dalle Parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione dei medici in formazione specialistica;
2. garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'articolo 38, comma 2, del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e all'articolo 3, comma 4, del Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica; in tale contesto, il Direttore della Struttura in cui il medico in formazione specialistica è assegnato, avvalendosi anche di personale adeguatamente qualificato da esso dipendente, è responsabile dell'organizzazione e del corretto svolgimento dell'attività formativa prevista in capo alla struttura stessa, ed ha l'onere di coordinamento con il Direttore della Scuola di Specializzazione;
3. garantire l'accesso alla mensa e/o ad altre strutture convenzionate con l'Azienda che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni e tariffe stabilite per il personale dipendente;
4. garantire l'accesso alle applicazioni informatiche utili all'esercizio dell'attività di formazione specialistica;
5. dotare i medici in formazione specialistica dei necessari strumenti di identificazione e fornire adeguate informazioni sui compiti assistenziali loro affidati;
6. rilevare le presenze (giorni e orari) dei medici in formazione specialistica in frequenza presso l'Azienda;
7. fornire in dotazione ai medici in formazione specialistica un numero di camici e divise pari a quello spettante al personale strutturato, a cura e spese (compreso il lavaggio e la gestione) dell'Azienda;
8. mettere a disposizione spazi adeguati;
9. autorizzare, sin dalla stipula del presente Accordo, e mettere a disposizione il personale medico per l'esercizio delle funzioni didattiche e tutoriali svolte a favore dei medici in formazione specialistica, come precisato negli articoli successivi;
10. consentire ai medici in formazione specialistica la frequenza alle lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola;

11. comunicare in tempo utile ai competenti uffici universitari le variazioni organizzative aziendali che possono impattare sulle reti formative.

L'Università si impegna a:

1. avvalersi di personale dell'Azienda per lo svolgimento di attività didattiche professionalizzanti e pratiche della Scuola, nei modi e limiti stabiliti dalla normativa vigente, salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali, nel rispetto della programmazione formativa della Scuola di Specializzazione interessata;
2. determinare, ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del D.Lgs. 368/1999, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica, il calendario delle attività e le rispettive sedi;
3. corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto all'art. 39 del suddetto D.Lgs. 368/1999, il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica;
4. inviare con congruo anticipo le comunicazioni di inizio frequenza all'indirizzo protocollo@pec.atsliguria.it

L'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola, secondo la normativa vigente.

Articolo 4 – Formazione prevista per i medici in formazione specialistica

La formazione del medico in formazione specialistica implica la partecipazione guidata degli specializzandi alla totalità delle attività assistenziali delle strutture sanitarie in cui si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, d'intesa con i Dirigenti responsabili delle strutture stesse, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, dagli ordinamenti didattici e sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della Scuola.

Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono qualificate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, avvalendosi del tutor individuale che a sua volta si relaziona con i tutor di struttura, in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo della struttura. Pertanto, deve essere sempre prontamente disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento, a giudizio del medico in formazione specialistica, a integrazione dell'assetto organizzativo che garantisce la continuità assistenziale nell'area funzionale omogenea. L'attività dei medici in formazione specialistica non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso i medici in formazione specialistica non possono essere impiegati in totale autonomia nella graduale assunzione di competenze di natura specialistica. L'Azienda si impegna a consentire ai medici in formazione specialistica l'effettuazione delle attività assistenziali previste, in affiancamento al tutor assegnato loro. Il Responsabile dell'Unità Operativa presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dai medici in formazione specialistica.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, sono documentati, come previsto dal D.Lgs. 368/1999, e ss.mm.ii., e dal D.I. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con visto/firme del docente tutor le attività svolte, nonché il giudizio sulle competenze, capacità ed attitudini acquisite dagli specializzandi.

Articolo 5 – Tutor individuale dell'Azienda

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e documentata capacità didattico-formativa, designa in accordo con il Direttore della Struttura di appartenenza i tutor individuali dei medici in formazione specialistica.

Il tutor individuale è il supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica, anche rispetto alla progressiva assunzione dei compiti assistenziali dello specializzando. Il tutor individuale coopera con il Responsabile dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione; è il riferimento per il medico in formazione specialistica per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti; concorre al processo di valutazione dello specializzando. Rappresenta inoltre l'elemento di raccordo tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e i dirigenti responsabili delle Unità Operative. Costituisce di fatto il riferimento in merito al corretto svolgimento delle attività assegnate presso l'Azienda, anche attraverso l'attestazione delle stesse sul libretto diario elettronico del medico in formazione.

Articolo 6 – Definizione delle attività formative

Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale del medico in formazione specialistica, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico. I medici in formazione specialistica vengono assegnati alle strutture dell'Azienda per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali previste dal piano formativo.

Articolo 7 – Coperture assicurative

L'Azienda risponde per la Responsabilità Civile Terzi, per i rischi professionali e per gli infortuni dei medici in formazione specialistica che svolgono attività formativa presso di essa, alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti. Quanto sopra in ottemperanza al disposto dell'art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 368/1999. La responsabilità civile per colpa grave resta a carico del medico in formazione specialistica.

Per garantire la continuità delle tutele per l'intero periodo di formazione, per quanto concerne l'Assicurazione INAIL, l'Azienda prende atto che alla stessa provvede l'Azienda di riferimento di ciascuna Scuola di Specializzazione, su cui, pertanto, ricade sempre l'obbligo di sostenere il pagamento del premio e di assolvere alle denunce in materia. L'Azienda si rende disponibile a rimborsare all'Azienda di riferimento gli oneri riferiti alla copertura INAIL per i giorni di effettiva presenza dei medici in formazione specialistica all'interno delle proprie strutture assistenziali. Tale copertura assicurativa rimane ferma anche nel caso in cui il medico in formazione specialistica svolga periodi di attività in sedi formative diverse e ulteriori, ed anche fuori rete formativa, in Italia o all'estero.

Articolo 8 – Sorveglianza sanitaria e Radioprotezione

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, si richiama l'applicazione del D.lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", del D.lgs. 101/2020 in materia di radioprotezione, nonché di quanto definito nel vigente Protocollo di intesa sulla formazione specialistica dei laureati in medicina e chirurgia.

L'Azienda assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture, secondo i propri protocolli sanitari definiti sulla base della valutazione del rischio e costantemente aggiornati.

L'Azienda si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

In materia di radioprotezione l'Azienda ospitante è "l'esercente" ai sensi dell'articolo 7, comma 1, n. 38) del D.Lgs. 101/2020.

Nel caso in cui i medici in formazione specialistica vengano assegnati a un'Unità Operativa in cui siano presenti aree classificate e, per le attività che qui svolgeranno, siano classificati dall'Esperto di Radioprotezione dell'Università, l'Azienda dovrà dotare il medico di tutte le protezioni previste nonché effettuare i periodici controlli mediante l'utilizzo di appositi dosimetri. Per tali lavoratori classificati come radioesposti l'Azienda dovrà ricevere il giudizio di idoneità, in corso di validità, del Medico Autorizzato dell'Università. Qualora l'attività oggetto della presente convenzione non dovesse comportare per il medico in formazione specialistica attività in zone classificate ai sensi del D. Lgs. 101/20 s.m.i., nessun atto è dovuto in relazione alla disciplina in parola.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Le Parti, ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla presente convenzione e alla relativa normativa applicabile (normativa in materia di formazione specialistica, tirocini, etc.), trattano i dati personali dei soggetti interessati in qualità di Titolari autonomi del trattamento e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento EU 679/2016 (GDPR). I dati sono trattati ai fini della creazione di un percorso formativo e dello svolgimento delle attività formative professionalizzanti. Il trattamento ha finalità amministrative, organizzative e/o logistiche e i dati trattati riguardano, senza pretesa di esaustività: dati identificativi degli interessati, informazioni personali inerenti alle attività pratiche svolte nell'ambito del percorso formativo e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, dati riferiti alla sorveglianza sanitaria, etc.

Il soggetto ospitante autorizza lo studente al trattamento dei dati personali, in aderenza all'art. 29 del Regolamento EU 679/2016 e all'articolo 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, fornendo adeguate istruzioni in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati idonea informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016, in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, specificando tra le altre informazioni che i dati potranno essere comunicati all'altra parte, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al citato Regolamento.

Le Parti, inoltre, riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana ed eurounitaria applicabile in materia.

Articolo 10 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura/Direttore sanitario interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, e a tal fine conducono le opportune e necessarie verifiche.

Articolo 11 – Modifiche alla convenzione

Le parti possono concordare, attraverso scambio formale di note, successive modifiche all'ambito del rapporto di collaborazione di cui all'articolo 2 della presente convenzione, per ciò che riguarda le Scuole di Specializzazione interessate e/o le Unità Operative coinvolte e la loro tipologia.

Articolo 12 – Durata della convenzione, procedure di proroga e rinnovo recesso e scioglimento

La presente convenzione ha una durata pari a 5 anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, con possibilità di:

- proroga per ulteriori periodi concordati fra le Parti, tramite scambio formale di note, che si affiancherà al testo originario immodificato della convenzione già sottoscritta, approvato dai rispettivi organi competenti. Il mancato invio, entro 60 giorni dalla scadenza dell'atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte;
- rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata della convenzione originaria, approvata dai rispettivi organi competenti.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC). Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

In caso di scadenza, è comunque fatta salva la possibilità di garantire, se necessario e tramite scambio formale di note, la conclusione dei percorsi formativi in corso di svolgimento.

Articolo 13 – Controversie

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.

Articolo 14 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della Legge del 7 agosto 1990, n.241.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Ferrara n. 7035 del 17 febbraio 2016.

Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, Disciplina dell'imposta di bollo e ss.mm.ii.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 15 – Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

1. Le Parti, nell'esecuzione del presente accordo, si impegnano a rispettare i principi generali e le norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni corruttivi e ad evitare la commissione di reati/illeciti, sulla base di quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", e dal Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*". In particolare, le Parti si impegnano a osservare le misure previste nella sottosezione anticorruzione e trasparenza dei Piani di Attività e Organizzazione (PIAO) dei rispettivi Enti.

2. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", di aver adottato propri codici etici e/o di comportamento, pubblicati nei rispettivi portali istituzionali, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente, e di impegnarsi ad adottare comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti citati.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa riferimento alle norme del Codice civile e ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

Articolo 16 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle parti alcun diritto di usare nome, marchio o altri segni distintivi dell'altra parte.

L'eventuale utilizzo sarà pertanto sottoposto ad espressa autorizzazione che sarà in ogni caso concessa esclusivamente per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività.

Letto, confermato e sottoscritto

La Rettrice
Prof.ssa Laura Ramaciotti
Firmato digitalmente

Il Direttore di Area Sociosanitaria Locale 5
ATS Liguria
Dott. Alessandro Sarteschi
Firmato digitalmente